

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono dai danni arrecati all'ufficio o studio professionale assicurato ed al suo contenuto da:

- incendio;
- fulmine; con esclusione dei conseguenti danni elettrici;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati ai beni assicurati:
 - da sviluppo di fumi, gas, vapori
 - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

<p style="text-align: center;">SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: <ul style="list-style-type: none"> a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi; d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale; f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di esposizione diurna e serale, in eventuali vetrine purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. <p>Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne (mezzi forti), l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapina avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; • estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza; • guasti e atti vandalici sui beni assicurati causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, con esclusione dei danni subiti dal bestiame; • guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, compresi i danni da furto di fissi e infissi; • spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, o estorsione, o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.
<p style="text-align: center;">SEZIONE RCT/RCO</p>	<p>RCT</p> <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.</p> <p>RCO</p> <p>L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. <p>Qualora richiamata la Condizione Particolare 9 "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invalidità permanente, avverrà – indipendentemente dalla percentuale accertata – deducendo l'importo indicato nella Opzione scelta nella Condizione Particolare 9 richiamata che resterà a carico dell'Assicurato.</p> <p>Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; • limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

<p>SEZIONE RC PRODOTTI</p>	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.</p>
<p>SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</p>	<p>Merci in refrigerazione</p> <p>L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, in banchi e armadi frigoriferi assicurate alla relativa garanzia a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti <ul style="list-style-type: none"> a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. <p>La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.</p> <p>Merci in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo</p> <p>L'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, assicurate alla relativa garanzia a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti <ul style="list-style-type: none"> a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. <p>La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'impresa con il mezzo più rapido disponibile.</p>
<p>SEZIONE INFORTUNI</p>	<p>L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza; b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. <p>Rischi compresi</p> <p>Sono compresi in garanzia, gli infortuni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • equitazione (escluse gare e relative prove, caccia a cavallo e polo); • immersioni in apnea; • pratica dell'idroski e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai); • esercizio di giochi e di attività sportive di pratica comune, purchè a carattere dilettantistico o ricreativo; • uso e guida di autoveicoli, motoveicoli, trattori e macchine agricole semoventi, caravan, ciclomotori, natanti ad uso privato o da diporto; • uso di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato (terrestre o marittimo), fatta eccezione per i mezzi sub acquei; • malore o incoscienza. <p>Sono altresì considerati infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i colpi di sole o di calore; • l'asfissia non di origine morbosa; • l'annegamento; • l'assideramento o il congelamento; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;

	<ul style="list-style-type: none"> • le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o di insetti (per questi ultimi sono comunque escluse la malaria, le malattie tropicali ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecca); • la folgorazione; • le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; • le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; • le infezioni - escluso il virus h.i.v. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; • le rotture sottocutanee riferite a: <ul style="list-style-type: none"> - tendine di achille (trattate o non trattate chirurgicamente); - tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); - tendine rotuleo; - tendine dell'estensore del pollice; - tendine del quadricipite femorale. <p>Per le anzidette rotture sottocutanee, l'impresa indennizza un grado di invalidità permanente pari al 3% con il massimo di Euro 3.000 senza l'applicazione delle franchigie contrattualmente previste. Ai fini di tali estensioni, la copertura assicurativa si intende operante a partire dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, sempreché gli eventi oggetto della presente estensione si verifichino dopo la stipulazione della polizza.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE TUTELA LEGALE</p>	<p>Le coperture assicurative previste nella seguente Sezione, prevedono il pagamento delle spese legali per la tutela dei diritti dell'assicurato qualora nell'ambito della propria attività sia sottoposto a procedimento penale o civile.</p> <p>Rientrano in garanzia le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento di un legale; • per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00; • l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000,00. L'importo della cauzione sarà anticipato da parte dell'Impresa a condizione che sarà garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. <p>L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.</p>
<p>AVVERTENZA: L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).</p>	
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO</p>	
<p style="text-align: center;">SCONTO POLIENNALITÀ</p>	<p>Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennalità</p>
<p style="text-align: center;">PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO</p>	<p>Non prevista.</p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO

Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:

- **Attribuzione beni assicurati:** qualora la presente polizza assicuri tutti i beni assicurati riconducibili alla attività assicurata, fatta eccezione di quanto espressamente escluso, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto - con esclusione del bestiame e dei macchinari semoventi verranno attribuiti alla voce contenuto, fermo restando quanto indicato come cose non assicurate.
- **Presenza di infiammabili e merci speciali in eccesso alle relative tolleranze:** il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base ad una o più delle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente richiamate in polizza:
 - a. oltre al quantitativo tollerato (400 chilogrammi), esistono infiammabili comunque riposti per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza;
 - b. oltre al quantitativo tollerato (500 quintali) esistono merci speciali per un quantitativo in quintali non superiore a quello indicato in polizza.

Le merci speciali e/o gli infiammabili di cui sopra si intendono compresi nelle merci, se assicurate.

- **Rischio locativo:** se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per il Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati al fabbricato, tenuto in locazione dall'Assicurato stesso.
 - fenomeno elettrico - danni elettrici al fabbricato e contenuto;
 - spese di demolizione e sgombero - costi inerenti lo smaltimento dei residui del sinistro;
 - eventi atmosferici – uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, tromba d'aria;
 - eventi socio politici – tumulti popolari, scioperi, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi terrorismo e sabotaggio.
- **Ricorso terzi:** se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge.
- **Selling price:** determinazione del danno delle Condizioni della Sezione Incendio, l'Impresa in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell'art. 12 – titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
- **Supporti di dati:** se prevista la relativa somma assicurata, l'Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il la ricostituzione dei dati negli stessi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
- **Beni in leasing:** tra i Beni assicurati si intendono compresi anche quelli acquistati in Leasing.

Qualora risultino parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato della presente polizza.
- **Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dall'assicurato:** nella somma assicurata alla partita contenuto si intende compreso anche l'arredamento domestico di proprietà dell'Assicurato.
- **Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dai coloni o dai dipendenti:** nella somma assicurata alla partita contenuto si intende compreso anche l'arredamento domestico riposto in fabbricati abitati dai coloni o dai dipendenti, anche se detto arredamento domestico risulta di proprietà, oppure in uso ai coloni o ai dipendenti.
- **Dispersione di liquidi:** se prevista la relativa somma assicurata, l'Impresa risponde dei danni di dispersione dei liquidi – assicurati in quanto merci –, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 100 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
- **Autocombustione e/o fermentazione anomala:** l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle Merci – comprese le Merci Speciali – per effetto di:
 - autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma;
 - fermentazione anomala intendendo per tale lo sviluppo di processo fermentativo indesiderato che determini alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo secondo l'uso previsto.
- **Merci trasportate:** l'Impresa, fino alla concorrenza di un importo pari a 5.000 euro, indennizza i danni materiali e diretti cagionati da:
 - incendio;
 - fulmine;

	<ul style="list-style-type: none"> - scoppio non causato da ordigni esplosivi; - collisione con altri veicoli e/o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) purché tale evento lasci tracce constatabili sul mezzo; - ribaltamento; - uscita di strada; <p>subiti dalle merci di proprietà dell'Assicurato, durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'Ambito dell'attività assicurata dal momento della raccolta fino allo stoccaggio; - all'esterno dell'Ambito dell'attività assicurata in polizza. <ul style="list-style-type: none"> • Danni indiretti in forma diaria per attività agrituristica: l'Impresa, indennizza l'Assicurato, dei Danni indiretti a carico dell'Attività agrituristica mediante il riconoscimento di una diaria per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro. • Granaglie sullo stelo: se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti di incendio delle granaglie sullo stelo trovantisi sui campi nell'ambito dell'attività assicurata. • Acqua condotta: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici. • Occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna: spargimento d'acqua a seguito di occlusione. • Intasamento di grondaie e pluviali: penetrazione di acqua all'interno del fabbricato. • Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta: rottura e ripristino delle parti in muratura del fabbricato nonché dell'impianto. • Spese di ricerca e riparazione gas: rottura e ripristino delle parti in muratura del fabbricato nonché dell'impianto. • Sovraccarico di neve: neve. • Grandine. • Gelo. • Lastre: vetri, iscrizioni decorazioni, vetrinette, cristallo. • Maggiori spese: spese per il noleggio dei macchinari o le spese di affitto di un nuovo locale.
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione dell'arredamento domestico in locali abitati dall'assicurato: nella somma assicurata alla partita contenuto si intende compreso anche l'arredamento domestico di proprietà dell'assicurato. • Macchinari in leasing: si intendono assicurati anche i macchinari e gli impianti acquistati in leasing. • Integrazione portavalori: se in polizza risulta la relativa somma assicurata, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto per la garanzia Portavalori, l'Impresa indennizza la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato.
SEZIONE RCT/RCO	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavori non agricoli: l'assicurazione è prestata anche per i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori non agricoli per conto terzi con uso di macchine, purché risultino secondari rispetto all'attività principale dell'Assicurato. • Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi: la garanzia comprende la detenzione e l'impiego di esplosivi, purché detta detenzione e impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge. • Danni da cedimento o franamento del terreno: la Garanzia R.C.T. comprende, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno purché conseguenti a lavori di scavo e reinterro o altri lavori sempreché inerenti attività agricole, alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: la Garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da inquinamento accidentale: la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. • Estensione alle malattie professionali: l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.

	<ul style="list-style-type: none"> • Attività svolta esclusivamente dai titolari: il Contraente dichiara che al momento della stipulazione della presente polizza l'attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai Titolari indicati in polizza. • Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti: la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all'Assicurato o a persone da questi preposte. • Franchigia assoluta danno biologico <ul style="list-style-type: none"> - (opzione 1) Franchigia Euro 2.600,00 - (opzione 2) Franchigia Euro 5.200,00. • Stazioni di monta per conto terzi: l'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Allevamento, esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta. • Responsabilità civile verso utenti di servizi accessori: le garanzie "Responsabilità civile per le cose portate o consegnate, di proprietà dei "clienti" sono operanti nei confronti di chi, non essendo cliente dell'albergo, usufruisca dei servizi accessori gestiti direttamente dall'albergatore. • Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei Clienti: l'Impresa assicura il risarcimento dei danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate. • Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio: l'assicurazione R.C.T. è estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di autorimesse, parcheggi e/o spazi di pertinenza dell'agriturismo. • Danni a cose portate dai clienti nell'esercizio estensione ai velocipedi: si conviene che nelle cose consegnate, agli effetti della garanzia di R.C.T., vengono compresi i velocipedi di terzi purché chiusi in appositi locali o riposti in locale sorvegliato. • Attività sportive: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio, nell'ambito del complesso agrituristico, per la proprietà di palestre, piscine ed esercizio di attività sportive organizzate quali esclusivamente pallacanestro, pallavolo, golf e minigolf, tennis, nuoto, canottaggio, vela, windsurf, bocce, ginnastica leggera, aerobica, attività equestri, spinning e danza. • Cure termali centro benessere: la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere per l'esercizio di uno stabilimento termale e centro benessere in cui vengono svolti esclusivamente trattamenti della cura della persona e per i soli clienti della struttura agrituristica assicurata.
<p style="text-align: center;">SEZIONE INFORTUNI</p>	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <p>Tabella ANIA</p> <p>In Caso di Invalidità Permanente, il grado di invalidità permanente parziale viene accertato facendo riferimento alla Tabella ANIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigie opzionali per il caso di invalidità permanente parziale: resta convenuto che l'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come segue: <ul style="list-style-type: none"> - sulla parte di somma assicurata fino a Euro 300.000 non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% della Totale; se l'Invalidità Permanente Parziale supera il 5% della Totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale; - sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 300.000: <ul style="list-style-type: none"> - per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 10%, non è dovuto alcun indennizzo; - per Invalidità Permanente Parziale superiore al 10%, l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 10%. • Opzione rendita: l'Impresa, nel caso di sinistro liquidabile a termini di polizza, che determini una invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65%, provvederà: <ol style="list-style-type: none"> a) a corrispondere all'Assicurato il 50% della somma determinata secondo i criteri previsti dalla tabella richiamata in polizza; b) a garantire all'Assicurato stesso una rendita vitalizia mediante l'emissione di una polizza vita sulla sua testa ed in suo favore, il cui premio lordo corrisponderà alla restante parte (50%) della somma spettantegli. • Adeguamento del premio e delle garanzie: qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà dell'Assicurato e dell'Impresa di rinunciare all'aggiornamento della polizza, e le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <p>a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none">- persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;- persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;- persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; <p>c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.</p>
RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <p>a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none">• persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;• persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;• persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; <p>c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.</p>
RISCHI ESCLUSI SEZIONE RCT/RCO	<p>L'assicurazione non vale per i danni:</p> <p>a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;</p> <p>b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;</p> <p>c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);</p> <p>d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;</p> <p>h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;</p> <p>i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;</p> <p>j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;</p>

	<p>k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;</p> <p>l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;</p> <p>m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;</p> <p>n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;</p> <p>o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;</p> <p>p) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008;</p> <p>q) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;</p> <p>r) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile;</p> <p>s) conseguenti alla inosservanza delle condizioni di legittimazione previste per i trasporti eccezionali e per la circolazione di veicoli eccezionali, ferma l'esclusione di cui alla precedente lettera c);</p> <p>t) provocati alla pavimentazione stradale;</p> <p>u) connessi all'esercizio della caccia;</p> <p>v) alle scorte vive o morte del fondo, a chiunque appartengano;</p> <p>Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n. 1 al n. 15 delle Condizioni Aggiuntive e dal n. 1 al n. 16 delle Condizioni Particolari.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE INFORTUNI</p>	<p>L'Impresa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo. <p>Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, da:</p> <p>a) uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei (non valida per il personale aeronavigante);</p> <p>b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), salvo che si tratti di regolarità pura;</p> <p>c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 360 giorni e a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, avesse i requisiti per il rinnovo;</p> <p>d) affezione, contagio, intossicazione;</p> <p>e) azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato;</p> <p>f) pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci fuori pista, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, snow-board acrobatico ed estremo, kitesurf, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide;</p> <p>g) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo;</p> <p>h) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;</p> <p>i) gli avvelenamenti, nonché le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella voce di glossario "infortunio".</p> <p>Sono altresì esclusi gli infortuni:</p> <p>j) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;</p> <p>k) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;</p> <p>l) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;</p>

	<p>m) occorsi in occasione di partecipazioni ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;</p> <p>n) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.</p> <p>Non rientrano nella garanzia prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio; • le ernie di origine non traumatica; • la rottura sottocutanea dei tendini.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione si intendono escluse le garanzie relative a opzioni non prescelte sul simple di polizza.</p> <p>La garanzia inoltre è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto all'art. ... "AMBITO E GARANZIE"; • controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; • controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • controversie di natura contrattuale con l'Impresa.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura	Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
	Sezione Incendio			
	Macchinario e merci: tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che regolano la sezione)			Rispettivo valore di esistenza fino al 20% di quello dell'attività principale
	Beni assicurati temporaneamente presso terzi			10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000 per ubicazione
	Cose assicurabili a condizioni speciali			Euro 10.000
	Oggetti pregiati			Euro 5.000 per singolo oggetto
	Preziosi			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000
	Valori			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000
	Personal Computers di proprietà dei titolari dell'attività assicurata			Euro 1.000

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Pavimentazioni all'aperto			2% della somma assicurata alla partita Fabbricati con il massimo di Euro 20.000
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro			10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000. Massimo Euro 5.000 per sinistro per le operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento, ecc
Bestiame (se assicurato)			Euro 15.000 per singolo animale, ridotto a Euro 5.000 per tutti gli alveari comprese le arnie
Estensioni di garanzia supplementari			
Danni d'acqua (pacchetto A)			
Acqua condotta		Euro 200	
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna		Euro 200	Euro 5.000
Colaggio impianti automatici di estinzione		Euro 200	
Intasamento gronde e pluviali	10% con il minimo di Euro 200		Euro 5.000
Danni da eventi atmosferici (pacchetto B)			
Eventi atmosferici		Euro 500	80% della somma assicurata ridotta al 30% della stessa per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti
Grandine su: • serramenti, vetrate, lucernari e manufatti di plastica; • insegne. Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	10% con il minimo di Euro 2.000		Euro 15.000
Danni materiali e diretti causati a moduli (pannelli) degli impianti solari (esclusi danni da grandine sulle lastre trasparenti non certificate CEI EN 61215)	10% con il minimo di Euro 500		

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Sovraccarico di neve	10% minimo Euro 5.000 e massimo Euro 50.000		60% della somma assicurata
Gelo		Euro 500	Euro 5.000
Danni da eventi dolosi e alle lastre (pacchetto C)			
Eventi socio-politici e terrorismo	10% minimo Euro 500		80% del valore assicurato
Furto fissi e infissi			
Cristalli e vetri			Euro 5.000 per ciascuna ubicazione, Euro 1.500 per singola lastra
Altri danni (pacchetto D) • Onda sonora • Urto veicoli • Fumo per guasto • Caduta ascensori e montacarichi			
Danni al bestiame (pacchetto E)			
Folgorazione	10% minimo Euro 500		La somma assicurata
Asfissia	10% minimo Euro 500		La somma assicurata
Estensioni di garanzia relative a garanzie supplementari			
Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"			50% della somma assicurata, alla relativa partita, massimo Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico	20% con il minimo di Euro 300 e il massimo di Euro 2.000		La somma assicurata alla relativa partita
Selling Price			
Supporto di dati	5% con il minimo di Euro 200		La somma assicurata alla relativa partita
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta		Euro 200	Euro 4.000
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da gas		Euro 200	Euro 4.000

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Dispersione liquidi	10% con il minimo di Euro 500		La somma assicurata alla relativa partita
Autocombustione e/o fermentazione anomala	25% con il minimo di Euro 500		
Merci trasportate	10% con il minimo di Euro 250		Euro 5.000
Maggiori Spese		3 giorni franchigia temporale	
Danni indiretti forma diaria per attività agrituristica		3 giorni franchigia temporale	Fino a un massimo di 90 giorni
Granaglie sullo stelo	25%		La somma assicurata alla relativa partita

Condizioni che regolano il caso di sinistro

Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale			<ul style="list-style-type: none"> • fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile • fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi			Acconto pari al 50% se l'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

Sezione Furto e Rapina

Difforni caratteristiche costruttive dei locali	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi	-25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Beni assicurati fuori dai locali esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • antiparassitari, anticrittogamici, concimi e sementi • gli animali allo stato brado e quelli in recinti non custoditi fatta eccezione per i soli alveari 	25%		10% della somma assicurata alla partita contenuto max Euro 5.000
Beni assicurati temporaneamente presso Terzi			15% della somma assicurata alla partita contenuto max Euro 5.000
Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato	20%		

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimiti di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Sospensione della garanzia per locali incustoditi		Dalle ore 24 del 45° giorno, per Preziosi e Valori dalle ore 24 dell'8° giorno	
Oggetti pregiati			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Preziosi			20% della somma assicurata alla partita contenuto max. Euro 5.000,00
Valori			20% della somma assicurata alla partita contenuto max. Euro 5.000,00
Alveari (incluse le relative arnie)			Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo
Atti vandalici su beni assicurati con esclusione del bestiame			Euro 2.500
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)			Euro 10.000,00
Guasti cagionati ai beni assicurati			La somma assicurata alla relativa partita furto
Spese sanitarie			Euro 1.000
Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore			20% della somma assicurata max Euro 5.000
Portavalori			20% della somma assicurata alla partita contenuto max. Euro 2.500
Integrazioni portavalori			La somma assicurata alla relativa partita

Sezione RCT/RCO

Sezione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

R.C.O.		Relativa del 6%	
Allevamento e commercio bestiame		Euro 150,00	

Condizioni aggiuntive per determinati rischi (sempre operanti)

Danni da interruzioni attività	10% min. Euro 1500,00		Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico		Euro 150,00	

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10% min. Euro 150,00		Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Danni a cose in custodia	10% min. Euro 250,00		Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Lavori eseguiti presso terzi: • Danni da incendio • Danni a cose trovantisì nell'ambito dei lavori		Euro 250,00	Euro 40.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Trattamenti chimici	10% min. Euro 500,00		Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Condizioni particolari (operanti solo se espressamente richiamati in polizza)			
Danni da cedimento o franamento del terreno	Per danni a fabbricati 10% min. Euro 1.500,00	Per danni ad altre cose Euro 500,00	Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Danni a condutture e impianti sotterranei		Euro 500,00	Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Inquinamento accidentale	10% min. Euro 2.500,00		Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Danno biologico		Opzione 1 - Franchigia Euro 2.600,00 Opzione 2 - Franchigia Euro 5.200,00	
Cose portate o consegnate		Euro 150,00	Cose portate o consegnate: • per singolo Cliente Euro 2.500,00 • in seguito a incendio, esplosione • o scoppio Euro 150.000,00 • riposte in mezzi di custodia Euro 40.000,00 • non riposte in mezzi di custodia Euro 15.000,00 • cose portate e non consegnate Euro 5.000,00 • riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera: 1. complessivamente Euro 7.500,00

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Danni a veicoli in parcheggio		Euro 150,00	Euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e di Euro 25.000,00 per veicolo
Danni a velocipedi		Euro 150,00	Euro 2.500,00 per velocipede, fino a un massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Attività sportive		Euro 150,00	

Sezione Mercì in Refrigerazione

Sezione responsabilità civile prodotti			
Mercì in refrigerazione guasti o rotture nell'impianto frigorifero	25% minimo Euro 200		
Mercì in refrigerazione con impianto di rilevazione e controllo		Periodo continuativo di 24 h	
Mercì in processo di surgelamento	20% minimo Euro 200		
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale			<ul style="list-style-type: none"> • fino a Euro 2.500 di danno indennizzabile • fino al 15% di insufficienza di somma assicurata

Sezione RC Prodotti

Sezione responsabilità civile prodotti			
Scoperto obbligatorio	Mondo esclusi Usa, Canada e Messico: 10% con il minimo di Euro 500 e il massimo di Euro 5.000 Usa, Canada e Messico (esportazione occulta): 10% con il minimo di Euro 5.000 e il massimo di Euro 25.000		
Regolazione del Premio - Mancata comunicazione dei dati		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno	

Prestazioni	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
--------------------	--	--	---

Sezione Assistenza

Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera.			Euro 500
Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500
Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500
Invio di un serrandista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500
Invio di un tecnico frigorista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500
Invio di un sorvegliante			Euro 500
Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera			Euro 500
Rientro anticipato: biglietto aereo o ferrovia di sola andata			Euro 500
Trasloco: costo del trasloco			Euro 500
Pronti intervento per danni d'acqua			Euro 500
Fornitura temporanea di energia elettrica			Euro 500

Sezione Tutela Legale

Spese per assistenza di un interprete			10 ore lavorative
Spese relative a traduzioni			Euro 1.000,00

Prestazioni	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
Anticipo della cauzione			Euro 10.000,00
Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali			Euro 2.000,00
Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento		per somme superiori a Euro 500,00	
Diritto Civile: controversie per inadempienze contrattuali		per somme superiori a Euro 200,00	
Scelta del legale: onorari del legal non residente presso il circondario del tribunale			Euro 3.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Incendio, Furto, Infortuni, Merci in Refrigerazione, Assistenza e Tutela Legale; 10 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per la sezione RCT/RCO).

Alliegare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento.

Se il sinistro è inerente alle Sezioni:

Incendio, Furto e Rapina, Merci in Refrigerazione

- Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.
- Fare – se il sinistro è presumibilmente doloso in caso di incendio e sempre in caso di furto e rapina – dichiarazione scritta all'autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d'inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l'entità approssimativa del danno.
- Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti.

Responsabilità Civile Terzi/RCO

- Alliegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.
- RCO denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

Tutela Legale

- Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario.

Sezione Assistenza

- Telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero Verde: 800.06.96.27 oppure al numero urbano +39 015.255.97.41.

Assistenza diretta / in convenzione

Relativamente alle garanzie di Assistenza, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).

	<p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da “D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.” – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Relativamente alle garanzie di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a “MAPFRE ASISTENCIA ITALIA” – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a “D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A.” – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’art. 2952 C.C.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
Obblighi dell’Impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit). - Adeguamento È previsto l’adeguamento del contratto in funzione dell’indicizzazione prevista dall’ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell’Impresa del frazionamento mensile del pagamento del premio tramite SDD.



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinata a tutti i liberi professionisti (avvocati, commercialisti) o aziende del terziario che desiderano assicurarsi da tutti quei rischi connessi allo svolgimento delle attività tipiche di ufficio o di studi professionali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione carico del contraente: **23,43%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. <p>- Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.</p> <p>La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia.</p>

	<p>Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l'attuazione fattane da parte dell'Impresa.</p> <p>Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l'assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all'Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore.</p> <p>Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell'osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione.</p> <p>La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l'Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com.
<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.